



# PROVINCIA DI SAVONA

## ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

**SETTORE:** GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

**SERVIZIO:** AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, COORDINAMENTO CICLO IDRICO INTEGRATO

CLASSIFICA 010.003.006 FASCICOLO 001295/2001

**OGGETTO:** COMET RECYCLING SRL - IMPIANTO DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI IN LOCALITA' FIAZZARA, VIA SANSOBBIA 59, COMUNE DI STELLA (SV) - REVOCA E SOSTITUZIONE DEL P.D. N°3212 DEL 24/05/2012

### IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

**VISTA** la richiesta di modifica dell'Allegato A del P.D. presentata da Comet S.r.l. (prot. n. 6662 del 23/01/2013), volta all'ottenimento dell' inclusione del codice CER 20.01.40 (metallo) anche nella macrocategoria "rottami non ferrosi" oltrechè nei "rottami ferrosi" (ove già presente);

**VISTA** la successiva istanza, agli atti con prot. n. 9543 del 01/02/2013, volta all'ottenimento dell'introduzione di due nuove tipologie di rifiuti (CER 17.03.02 e CER 17.04.10\*) nell'Allegato A dell'atto autorizzativo;

**VISTO** il parere della Regione Liguria espresso con P.G. 2013/11208 del 21/01/2013 che sancisce la non sostanzialità delle modifiche richieste e di conseguenza la non assoggettabilità della pratica alla procedura di screening;

**VISTA** la successiva integrazione, agli atti con prot. n. 16794 del 26/02/2013, nella quale venivano forniti ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito all'istanza già presentata;

**VISTO** il documento tecnico, agli atti con prot. n. 21183 del 13/03/2013, contenente ulteriori annotazioni e specifiche di carattere tecnico;

**CONSIDERATO** che l'impianto della la ditta COMET Recycling S.r.l. sito **in via Sansobbia n°59 - località Fiazzara del Comune di Stella (SV)** ha subito, nel corso degli anni, alcune modifiche ed ampliamenti, tutti regolarmente autorizzati, fino a giungere all'attuale configurazione con i seguenti provvedimenti:

•P.D. n°9300 del 04/12/2003: D.Lgs. n°22/1997 e s.m.i. e L.R. n°18/1999 e s.m.i. domanda

di approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi nel comune di Stella in località Fiazzara;

•P.D. n°4700 del 27/06/2006: autorizzazione ex art. 210 del D.Lgs. 152/06 per lo stoccaggio di rifiuti recuperabili pericolosi e non, sita in via Sansobbia n°59 - località Fiazzara nel comune di Stella;

•P.D. n°6344 del 04/09/2008: autorizzazione ex art. 210 del D.Lgs. 152/06 per l'implementazione dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti (codice cer 160213\*, cer 200135\*) e per l'effettuazione di operazioni di cernita e selezione su rifiuti ingombranti;

•P.D. n°8367 del 24/11/2008: errata corrige P.D. n°6344/2008: “autorizzazione ex art. 210 del D.Lgs. 152/06 per l'implementazione dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti (codice cer 160213\*, cer 200135\*) e per l'effettuazione di operazioni di cernita e selezione su rifiuti ingombranti;

•P.D. n°6193 del 26/08/2009: integrazione precedente autorizzazione rilasciata con P.D. n° 8367/2008;

•P.D. n°3212 del 24/05/2012: COMET Recycling S.r.l. - Impianto di smaltimento e recupero rifiuti in località Fiazzara, Via Sansobbia 59, Comune di Stella (SV) – Modifica sostanziale di impianto – Autorizzazione ex art. 208 e 269 del D.Lgs. 152/2006.

• P.D. n°5381 del 07/09/2012: COMET Recycling S.r.l. - Impianto di smaltimento e recupero rifiuti in localita' Fiazzara, via Sansobbia 59, Comune di Stella (sv) - Rettifica dell'allegato A del P.D. 3212/2012

#### **CONSIDERATO** che:

- i contenuti delle suddette istanze consistono in alcune modifiche dell'autorizzazione in essere, quali:
  - l'inclusione dei rifiuti con codice CER 20.01.40 (metallo) anche nella categoria “ROTTAMI NON FERROSI” oltrechè nella categoria “ROTTAMI FERROSI”, ove già presente. Tale richiesta non era stata avanzata precedentemente a causa di mero errore;
  - l'aggiunta dei codici CER 17.03.02 “miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301\*” e del codice CER 170410\* “cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose”;
  - l'inclusione dei rifiuti con codici CER 20.01.40 nelle macrocategoria “ROTTAMI NON FERROSI” non comporta alcuna variazione né della posizione di stoccaggio né della quantità complessiva massima di stoccaggio già indicate nella vigente autorizzazione;
  - il volume di stoccaggio dei rifiuti con codice CER 17.03.02, di nuova introduzione, è ricompreso nel quantitativo totale di stoccaggio istantaneo (200 m<sup>3</sup>) della macrotipologia “Rifiuti da costruzione e demolizione”. A tali rifiuti (CER 17.03.02) viene però assegnata un'area di stoccaggio separata (zona M1) da quella deputata ai rifiuti da costruzione e demolizione (zona M) in virtù delle loro diverse caratteristiche fisico-chimiche (vds. planimetria – ALL. B);
  - i rifiuti con codice CER 17.03.02 provenienti da scarifica del manto stradale saranno frantumati tramite trituratore mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate). Tali tecnologie sono “a secco”, senza impiego di acque di lavaggio e conseguentemente senza scarichi connessi né produzione/smaltimento

dei relativi fanghi. Per quanto attiene le modalità di conferimento, gli inerti saranno conferiti nell'apposita piazzola di scarico e movimentati tramite pala meccanica gommata a favore del caricatore con polipo che li collocherà nel punto di carico del trituratore semovente. La materia prima seconda ottenuta a seguito di questa lavorazione, oltre ad essere idonea alle condizioni di ecocompatibilità definite dalla vigente normativa (D.M. 5/2/98 – D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - D.M. 186/2006), avrà le caratteristiche prestazionali definite dalla Circolare del Ministro dell'Ambiente n. 5205 del 15/07/2005, che sancisce le caratteristiche fisiche e i limiti percentuali delle frazioni degli aggregati riciclati in funzione del loro utilizzo;;

- le caratteristiche tecniche dell'impianto di triturazione, che adesso tratterà anche i codici CER 170302, di nuova introduzione, sono rimaste immutate rispetto a quanto autorizzato nel P.D. 3212/2012;
- relativamente al deposito del rifiuto con CER 17.05.04 (terre e rocce da scavo) già autorizzato all'interno della tipologia “Rifiuti da costruzione e demolizione” viene richiesta una nuova collocazione (zona M2) separata da quella dedicata ai “Rifiuti da costruzione e demolizione” (zona M). Questa modifica non introduce di fatto variazioni sul quantitativo di stoccaggio del suddetto CER che dovrà sempre essere ricompreso nel quantitativo totale di stoccaggio istantaneo (200 m<sup>3</sup>) della macrotipologia “Rifiuti da costruzione e demolizione” (vds. planimetria – ALL. B) ;
- per quanto attiene i rifiuti con codice CER 17.04.10\* si prevede una quantità di stoccaggio massima pari a 7 m<sup>3</sup>, i cavi elettrici saranno stoccati separatamente da quelli non pericolosi e la lavorazione avverrà esclusivamente all'interno del capannone, in una precisa area operativa al fine di evitare la commistione con altri rifiuti non pericolosi. Tale zona sarà delimitata con una linea rossa segnata sul pavimento;
- per i rifiuti con codice CER 170410\*, inoltre, l'azienda prevede di procedere a una lavorazione meccanica per l'asportazione del rivestimento dei cavi propedeutica alla successiva operazione di recupero nell'industria metallurgica (R13-R4). Nella relazione tecnica si sottolinea come ogni componente del cavo individuato con CER 170410\*, quindi come rifiuto pericoloso, non venga immesso nell'impianto di granulazione al fine di evitare la contaminazione con altre tipologie di cavi “non pericolosi”. Il quantitativo giornaliero che si intende trattare è pari a 7 m<sup>3</sup>/giorno, pari a 900kg/ giorno per una produzione annua di circa 198 t/anno (considerando 220 giorni lavorativi);
- la destinazione finale dei rifiuti e delle M.P.S. prodotti dal trattamento dei nuovi codici introdotti saranno:
  - a) per i CER 17.03.02 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01) i prodotti del trattamento saranno
    1. M.P.S. nelle forme usualmente commercializzate
    2. rifiuti (che saranno inviati in R5 presso discariche autorizzata) ;
  - b) per i CER 17.04.10\* (cavi impregnati d'olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose) i prodotti del trattamento (individuati dalle analisi chimiche ex all.D della parte IV del D.Lgs. 152/06 e dai criteri di ammissibilità in discarica del D.Lgs. del 27/09/2010) saranno :
    1. M.P.S. nelle forme usualmente commercializzate (rame e metalli) ;

2. rifiuti (tipicamente i rivestimenti dei cavi elettrico) che saranno inviati presso discariche autorizzata;

- il proponente indica che effettuerà le verifiche analitiche di conformità per classificazione come MPS dei materiali derivanti dal trattamento dei :

- rifiuti di costruzione e demolizione ( C.E.R. : 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.08.02 – 17.09.04)
- rifiuti identificati dal codice CER 17.03.02 (miscele bituminose)
- rifiuti identificati dal codice CER 17.05.04 (terre e rocce da scavo)

sul primo quantitativo di MPS prodotte e che ripeterà le stesse analisi con la seguente modalità :

- ogni volta che la campagna di produzione di MPS determini il completamento di un lotto di volume complessivo non superiore a 500 m<sup>3</sup> , nel caso in cui i produttori dei rifiuti sottoposti a recupero non siano cambiati nel corso della campagna di recupero
- ogni volta che, nel corso della stessa campagna di recupero, cambino i produttori dei rifiuti sottoposti a recupero;

**CONSIDERATO** che i materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti citati al punto precedente, ove in relazione alle verifiche di conformità eseguite non siano classificabili come MPS, saranno da considerarsi rifiuti prodotti dalla attività di recupero rifiuti svolta dalla azienda e dovranno essere movimentati sul registro di carico scarico;

**CONSIDERATO** che le modifiche richieste si configurino come modifiche non sostanziali in quanto consistenti :

- nella mera precisazione del luogo di stoccaggio del rifiuto identificato dal codice CER 20.01.40 senza alterazione dei quantitativi trattati,
- nell'introduzione di un nuovo rifiuto identificato dal codice CER 17.03.02, di tipologia analoga a rifiuti per i quali l'azienda è già autorizzata, senza alterazione dei quantitativi trattati;
- introduzione di un nuovo rifiuto identificato dal codice CER 17.04.10\* con un aumento quantitativo massimo pari a 7 m<sup>3</sup>, abbondantemente all'interno del 10% concesso dall'art. 35 della L.R. 18/99

e che, come già citato in precedenza, la Regione Liguria con nota n° P.G. 2013/11208 del 21/01/2013 ha precisato che : “ ..... *le modifiche non sono da ritenersi sostanziali sotto il profilo quantitativo*”

**VISTA** la nota del Comune di Stella, assunta agli atti con prot. n. 24574 del 25/03/2013 con la quale il Comune stesso prendeva atto : “.... *così come dichiarato in istanza, che non occorre conseguire preventive autorizzazioni / permessi di costruire di competenza comunale previste al comma 3 dell'art. 35 della L.R. 18/99 sulla disciplina delle varianti agli stabilimenti già autorizzati.....*”

**VISTA** la successiva nota del Comune di Stella del 09/04/2013 protocollo 3221, anticipata per mail assunta agli atti con prot. n° 29183 del 11/04/2013, con la quale il Comune stesso, a seguito di una serie di proprie valutazioni in relazione alla introduzione del rifiuto pericoloso identificato dal codice CER 17.04.10\*, chiedeva **la sospensione della pratica** al fine di valutare con la Provincia e la Regione : “*le procedure da seguire atte a garantire forme di partecipazione / informazione della*

*cittadinanza, nonché il controllo e la gestione delle attività, anche d'emergenza, inerenti i rifiuti pericolosi oggetto di variazione”;*

**VISTA** la nota della Comet Recycling S.r.l, anticipata per mail ed assunta agli atti con prot. n° 29186 del 11/04/2013, con la quale la Comet stessa, a seguito della comunicazione del Comune di Stella del 09/04/2013 protocollo 3221 sopra richiamata, comunicava di rinunciare alla introduzione del rifiuto pericoloso identificato dal codice CER 17.04.10\*, mentre richiedeva, contemporaneamente, la conclusione dell'iter relativamente al rifiuto non pericoloso identificato dal codice CER 17.03.02 “miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01\*;

**VISTA** la mail del Comune di Stella, assunta agli atti con prot. 29618 del 12/04/2013, con la quale il Comune stesso comunica che: « *Si riscontra la mail in oggetto e stante l'avvenuto deposito anche al protocollo di questo Comune della comunicazione da parte della Soc. Comet Srl di voler procedere al momento con la sola variazione introduttiva del codice CER 17.03.02 non pericoloso e senza modifica del quantitativo totale, si prende atto di tale fattispecie e si conferma che tale modifica non richiede pareri e/o atti comunali ai sensi dell'art. 35 L.R. 18/99.*»

**CONSIDERATO** che con la comunicazione di rinuncia alla introduzione del rifiuto pericoloso identificato dal codice CER 17.04.10\*, trasmessa dalla Comet Recycling S.r.l - e sopra richiamata - vengano meno i motivi ostativi sollevati dal Comune di Stella con la nota del 09/04/2013 protocollo 3221 e che quindi possa essere concluso favorevolmente l'iter della modifica non sostanziale comunicata dalla Comet Recycling S.r.l.;

#### **VISTI:**

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale;
- la Legge Regionale n°18/1999;
- il Decreto Legislativo n°152/2006 e s.m.i.;
- Il Regolamento (UE) 333/2011.

**ESERCITATO** il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

#### **DETERMINA**

1. di revocare i seguenti provvedimenti :

- (a) n°3212 del 24/05/2012 ad oggetto “COMET Recycling S.r.l. - Impianto di smaltimento e recupero rifiuti in località Fiazzara, Via Sansobbia 59, Comune di Stella (SV) – Modifica sostanziale di impianto – Autorizzazione ex art. 208 e 269 del D.Lgs. 152/2006.”
- (b) P.D. n°5381 del 07/09/2012 ad oggetto “COMET Recycling S.r.l. - Impianto di smaltimento e recupero rifiuti in localita' Fiazzara, via Sansobbia 59, Comune di Stella (sv) - Rettifica dell'allegato A del P.D. 3212/2012”

che vengono sostituiti dal presente atto.

2. di autorizzare la ditta COMET Recycling S.r.l., con sede legale in via Montegrappa n°41/A in Varazze (SV) con sede operativa via Sansobbia n°59 località Fiazzara in Stella San Giovanni (SV):

(a) a sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 alla gestione dei rifiuti elencati nell' ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i quantitativi e le operazioni di recupero/smaltimento ivi previste. Le zone di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere quelle indicate nella planimetria allegata al presente atto. (ALLEGATO B)

(b) a sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, le emissioni diffuse provenienti dalla attività della Ditta determinate dai cumuli di materiale polveroso e dalla macinazione dei rifiuti costituiti da detriti da demolizione e costruzione, per un durata temporale pari a quella indicata al successivo punto 5);

3. di stabilire che l'autorizzazione rilasciata con il presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni :

(a) deve essere assicurato che venga effettuata la sorveglianza radiometrica su tutti i rifiuti metallici in ingresso, secondo la Procedura di Gestione Sorveglianza Radiometrica predisposta da Esperto Qualificato in materia di radioprotezione;

(b) la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente;

(c) i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, potranno rimanere stoccati in impianto per un tempo massimo non superiore ad un anno;

(d) i rifiuti in ingresso all'impianto , in attesa di recupero o trattamento, (diversi da quelli identificati con i Codici CER 200301 e 200201) potranno rimanere stoccati in impianto per per un tempo massimo non superiore a tre anni;

(e) la frazione biodegradabile dei rifiuti identificati dai codici CER 200301 e 200201, in attesa di recupero o trattamento, potrà rimanere stoccata in impianto per per un tempo massimo non superiore a due mesi;

(f) dovrà essere eseguita periodica manutenzione generale delle aree di stoccaggio e di trattamento;

(g) ogni contenitore scarrabile dovrà essere individuato con idonea cartellonistica che indichi il codice CER dei rifiuti ivi contenuti;

(h) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della D.C.I. del 27/07/84, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

(i) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro non compatibili, che possa pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, è vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi in difformità a quanto prescritto nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

(j) i rifiuti in ingresso devono essere accompagnati, ove previsto, da analisi chimico-fisica con frequenza e modalità di campionamento conformi a quanto previsto nel DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Le analisi sono finalizzate a verificare la compatibilità dei rifiuti con l'impianto ed il rispetto delle caratteristiche dichiarate; dovranno altresì essere rispettati

tutti i dettami previsti dal D.M. 05/02/98 e s.m.i. per le attività di recupero sui rifiuti non pericolosi per le quali la ditta viene autorizzata;

- (k) durante le operazioni di macinazione e vagliatura dei rifiuti da demolizione e costruzione, il materiale sottoposto a trattamento dovrà essere umidificato al fine di limitare il sollevamento ed il trasporto eolico di polveri, mediante l'apposito sistema di nebulizzazione previsto dalla D.G.R 2206/2011;
- (l) i cumuli di materiale derivanti da attività di demolizione e costruzione (rifiuto prima del trattamento e materiali ottenuti dopo il trattamento di macinazione) dovranno essere confinati con barriere mobili tipo New Jersey, l'altezza del cumulo non potrà in ogni caso superare l'altezza della barriera. L'altezza massima non dovrà superare i tre metri ;
- (m) i cumuli di materiale derivanti da attività di demolizione e costruzione (rifiuto prima del trattamento e materiali ottenuti dopo il trattamento di macinazione) dovranno essere mantenuti umidi al fine di limitare il sollevamento ed il trasporto eolico di polveri ovvero si potrà provvedere, in alternativa, alla copertura dei cumuli con teloni;
- (n) i flussi in entrata e in uscita dei “Rifiuti di demolizione e costruzione” (17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.08.02 – 17.09.04) dovranno essere mantenuti separati e distinti dai rifiuti con CER 17.03.02 e dai rifiuti con CER 17.05.04, evitando qualsiasi tipo di commistione tra gli stessi. A questo proposito i rifiuti in entrata dovranno essere stoccati in aree diverse asseconda della tipologia : nella zona contraddistinta con la lettera M si effettuerà il deposito dei “Rifiuti di demolizione e costruzione”, nella zona M1 quello dei rifiuti con CER 17.03.02 e infine nella zona M2 quello dei rifiuti CER 17.05.04. Analogamente le materie prime seconde derivanti dalle operazioni di trattamento ottenute da ciascuna di queste tre tipologie di rifiuto dovranno essere stoccate in cumuli separati.
- (o) sui materiali dei materiali derivanti dal trattamento : dei rifiuti di costruzione e demolizione ( C.E.R. : 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.08.02 – 17.09.04), dei rifiuti identificati dal codice CER 17.03.02 (miscele bituminose) e dei rifiuti identificati dal codice CER 17.05.04 (terre e rocce da scavo) dovranno essere effettuate le verifiche analitiche di conformità in base alla normativa vigente al fine di consentire la loro cessazione dalla qualifica di rifiuto e per l'attribuzione della qualifica di M.P.S.. Su ciascuno di tali materiali dovranno essere effettuate le verifiche di conformità secondo il seguente schema :
  - i. sul primo quantitativo di materiali prodotti
  - ii. le stesse verifiche analitiche di conformità dovranno essere ripetute con la seguente modalità :
    - ogni volta che la campagna di produzione di MPS determini il completamento di un lotto di volume complessivo non superiore a 500 m<sup>3</sup> , nel caso in cui i produttori dei rifiuti sottoposti a recupero non siano cambiati nel corso della campagna di recupero;
    - ogni volta che, nel corso della stessa campagna di recupero, cambino i produttori dei rifiuti sottoposti a recupero ancorchè il lotto di MPS prodotto non abbia ancora raggiunto il volume di 500 m<sup>3</sup>;
- (p) le aree di transito mezzi dovranno essere tenute costantemente pulite e sgombre da materiale polveroso mediante spazzamento (meccanico o manuale) e/o lavaggio;
- (q) i rifiuti metallici (rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di

alluminio) in ingresso ed i prodotti ottenuti dal loro trattamento dovranno essere gestiti secondo le procedure di cui al Regolamento CEE 333/2011 ai fini della loro cessazione dalla qualifica di rifiuto

- (r) in uscita dall'impianto, le sostanze, materie e i prodotti secondari derivanti dall'attività dell'azienda non cessano la qualifica di rifiuto nel caso in cui non rispettino le disposizioni di cui all'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
  - (s) non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto o non sono soggetti ad operazioni tali da non comportare alcuna sostanziale variazione alla natura e alla composizione del rifiuto originario;
  - (t) la gestione dei rifiuti R.A.E.E. dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 151/05 e s.m.i.;
  - (u) gli pneumatici fuori uso dovranno essere gestiti tenendo in considerazione le pertinenti disposizioni previste dal D.M. 11-4-2011 n. 82 [*Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*]
  - (v) salvo eventuali deroghe rilasciate del Comune, l'orario di lavoro dovrà essere compreso tra le 08.00 e le 17.00 con un'ora di sospensione per la pausa pranzo.
  - (w) qualora l'azienda intenda installare ulteriori macchinari per l'attività di trattamento dei rifiuti dovrà presentare a: Comune di Stella, ARPAL, Provincia di Savona, la relativa valutazione previsionale di impatto acustico a firma di Tecnico Competente
  - (x) il pozzetto di raccolta cieco degli eventuali sversamenti dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione, pulizia e svuotamento in caso necessario; i rifiuti liquidi dovranno essere smaltiti presso impianti autorizzati;
  - (y) dovranno costantemente essere rispettate le previsioni del Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio, precedentemente approvato con il provvedimento n° 4245 del 14/06/2011;
  - (z) nel caso di sostituzione del Responsabile Tecnico dell'impianto, dovrà essere comunicato il nuovo nominativo entro 60 giorni dall'avvenuta sostituzione a: Provincia, Comune di Stella ed ARPAL ;
4. di stabilire che le garanzie finanziarie già in essere (431.344,8 € €) dovranno essere integrate fino a raggiungere un montante pari a 549.121,00 €. Pertanto entro 120 giorni dalla ricezione del presente atto dovranno essere presente, in originale o copia autenticata, opportune appendici integrative delle garanzie finanziarie già prestate, che integrino le stesse fino all'imposto sopra indicato, per un periodo pari alla durata rimanente dell'autorizzazione - di cui al successivo punto 5 - aumentato di un ulteriore anno. Il massimale della polizza fidejussoria dovrà essere adeguato per ogni anno a cadenza solare nella misura progressiva dedotta dagli indicatori ISTAT dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale. Si precisa infine, che lo svincolo delle garanzie stesse potrà essere effettuato previo nulla osta da parte di questa Provincia e previa verifica da parte degli Enti locali interessati;
5. di stabilire che la presente autorizzazione non modifica la durata del precedente provvedimento n° 4700 del 27/07/2006, ricevuto dalla ditta in oggetto in data 02/08/2006. Pertanto si precisa che ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 la durata di 10 anni dell'autorizzazione



cesserà di avere efficacia il giorno 02/08/2016 e, almeno 180 giorni prima della sua scadenza, dovrà essere presentata domanda di rinnovo.

6. di riservarsi di revocare il presente provvedimento, previa diffida e sospensione, ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.Lgs 152/06 per gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti e ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs 152/2006 per gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, qualora venissero riscontrate violazioni delle prescrizioni in esso contenute.
7. di precisare che il presente Atto dirigenziale non esime la ditta COMET RECYCLING S.R.L. dal conseguimento di ogni altra autorizzazione ecc. che si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività contemplata dal presente Provvedimento;
8. di pubblicare il presente atto all'Albo on line;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, è Marco Correggiari;
10. di notificare il presente atto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento a:
  - (a) COMET Recycling S.r.l.- sede legale - via Montegrappa n°41/A in Varazze (SV);
  - (b) COMET Recycling S.r.l.- unità operativa - via Sansobbia 59 in Loc Fiazzara, Stella San Giovanni (SV)
11. di trasmettere altresì il presente atto a:
  - (a) al Comune di Stella
  - (b) alla ASL 2 Savonese – U.O. Igiene e Sanità Pubblica
  - (c) ad ARPAL - Dipartimento di Savona
  - (d) all'Albo nazionale gestori ambientali – Sezione Regionale, presso la Camera di Commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova;
12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso al T.A.R della Liguria entro 60 giorni dalla conoscenza ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.